

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 102 DEL 20 Dicembre 2019	
OGGETTO	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

L'anno 2019 il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 14:45, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Malavasi Ilenia - Sindaco			P
Consiglieri		Consiglieri	
Bagnoli Silvia	P	Oleari Maria Chiara	P
Catellani Martina	P	Pernarella Mauro	A
Chiessi Marco	P	Rovesti Riccardo	P
Ghirelli Iliaria	P	Sacchetti Marco	P
Giovannini Stefano	P	Santini Monica	P
Gocchini Samuele	P	Sassi Erik	P
Mora Simone	P	Setti Giancarlo	A
Nicolini Gianluca	P	Zaccarelli Haingonirina	P

Presenti: 15

Assenti: 2

Risultano altresì presenti:

Assessori	
Dittamo Luca	P
Maioli Monica	P
Marzocchini Gianmarco	P
Testi Fabio	A
Veneri Elena	P

Assiste **IL SEGRETARIO GENERALE** del Comune Gandellini Stefano.

Assume la presidenza dell'adunanza **Oleari Maria Chiara, Presidente del Consiglio Comunale.** Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: Bagnoli Silvia - Gocchini Samuele - Santini Monica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 102 DEL 20/12/2019

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; inoltre l'art. 3-bis stabilisce che, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

- la soglia di esenzione, di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine, per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e per acquisire efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, la delibera di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef deve essere pubblicata sul portale del federalismo fiscale, entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30 luglio 2014 con la quale è stata istituita, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'addizionale Comunale all'Irpef, approvando il relativo regolamento ed aliquote per l'anno 2014;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 32 del 27/3/2015 "Addizionale Comunale all'Irpef - Approvazione aliquote anno 2015;
- la propria deliberazione n. 32 del 29/4/2016 "Addizionale Comunale all'Irpef - Approvazione aliquote anno 2016;
- la propria deliberazione n. 11 del 24/2/2017 "Addizionale Comunale all'Irpef - Approvazione aliquote anno 2017;
- la propria deliberazione n. 9 del 23/2/2018 "Addizionale Comunale all'Irpef - Approvazione aliquote anno 2018;

- la propria deliberazione n. 112 del 21/12/2019 “Addizionale Comunale all’Irpef - Approvazione aliquote anno 2019;

che hanno confermato l’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF nella misura già vigente per l’esercizio finanziario 2014;

CONSIDERATO che ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi, utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire il funzionamento dell’Ente e l’espletamento delle sue funzioni istituzionali, occorre confermare per l’anno 2020 l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF in modo da ottenere un gettito stimato pari ad Euro 680.000;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto “Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l’Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio.” con la quale sono state trasferite all’Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l’ultimo periodo dell’art. 2 - Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: “E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

PRESO ATTO degli allegati pareri - espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell’Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 - ai sensi dell’art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi - in ordine alla regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

- favorevole, espresso dal Responsabile Settore Finanza e Bilancio in ordine alla regolarità contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTO il parere dei revisori dei conti;

Esce il consigliere Gianluca Nicolini. I consiglieri comunali presenti sono n. 14.

Il Presidente del Consiglio Comunale dispone la trattazione congiunta dei punti n. 5, 6, 7, 8 e 9 iscritti all’Ordine del Giorno e dichiara aperta la discussione.

SENTITA la relazione dell'assessore al Bilancio e al Patrimonio Luca Dittamo

DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Simone Mora, Riccardo Rovesti, Monica Santini - Correggio siamo noi), astenuti n. 0 su n. 14 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1- di confermare per l'anno 2020, per i motivi in premessa indicati, l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF nella misura già vigente per l'esercizio finanziario 2014 e quindi modulando la stessa in base alle aliquote differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale così come di seguito indicato:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	15.000	0,01%
15.001	28.000	0,15%
28.001	55.000	0,40%
55.001	75.000	0,60%
75.001		0,80%

- 2- di confermare, secondo quanto previsto dall'art. 2 del regolamento, una soglia di esenzione per i redditi non superiori a 15.000 Euro;
- 3- di disporre la pubblicazione della deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014;
- 4- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione, il Presidente mette in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità dell'atto:

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Simone Mora, Riccardo Rovesti, Monica Santini - Correggio siamo noi), astenuti n. 0 su n. 14 Consiglieri presenti



DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4°, del D.L. gs n. 267 del 18/08/2000



Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Oleari Maria Chiara
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Gandellini Stefano
(Firmato Digitalmente)